

BONACCI - FOLLADORI

STUDIO NOTARILE

VIA CESARE BATTISTI, 8
20122 MILANO
TEL. 02.86.88.77.00

VIA MARIO DEL GROSSO, 5
23022 CHIAVENNA
TEL. 03.43.93.80.01

ATTO DI SCISSIONE

REP 1862/1322 DEL 12 GENNAIO 2022

NOTAIO LUCIA FOLLADORI

Repertorio n. 1862

Raccolta n. 1322

ATTO DI SCISSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

12 gennaio 2022

Il giorno dodici gennaio duemilaventidue,
alle ore 12.15

in Milano, nel mio studio in via Cesare Battisti n. 8,

avanti a me, Lucia Folladori, notaio in Chiavenna iscritta nel Collegio Notarile di Sondrio,

è comparso:

- **FILIPPO ALBERICO MALERBA**, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui infra, che interviene al presente atto in rappresentanza della Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale non riconosciuta:

“Quattro4”

con sede in Milano (MI), via Ezio Andolfato n. 10, codice fiscale n. 97602580157, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese di Milano al numero 2129026, (“**Scissa**”), nella sua qualità di membro del Consiglio Direttivo della Associazione, munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione dell'assemblea in data 12 novembre 2021, come risulta da verbale a mio rogito in pari data numero 1681/1181 di repertorio, ed in esecuzione della delibera stessa.

Detto comparante, della cui identità personale e poteri, io notaio sono certa,

PREMETTE

- che la Scissa, con la deliberazione di cui al citato verbale in data 12 novembre 2021, ha deliberato di addivenire alla scissione parziale mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio a favore di un'Associazione Culturale di nuova costituzione che sarà denominata “Quattro4 Circo” ovvero, una volta che sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, “Quattro4 Circo ETS”, con sede in Milano, via Ezio Andolfato n. 10 (la “**Beneficiaria**” o la “**Associazione**”);

- che la Scissa, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese di Milano al numero 2129026, pur non sussistendone l'obbligo, ha comunque presentato istanza di iscrizione della predetta deliberazione di scissione nel Repertorio Economico Amministrativo, al fine di consentire agli eventuali creditori di esercitare il proprio diritto di opposizione alla scissione, ai sensi dell'art. 2503 c.c., in quanto applicabile;

- che il Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese di Milano ne ha rifiutato la pubblicità ritenendosi non competente;

- che la Scissa ha garantito comunque la conoscibilità della deliberazione di scissione mediante messa a disposizione del relativo verbale presso la sede e mediante pubblicazione sul proprio sito internet;

- che è decorso il termine di legge (in quanto applicabile), senza che sia pervenuta opposizione alcuna, e a tal fine il comparante, consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di omessa, incompleta o mendace indicazione, dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che non è stata notificata dai creditori opposizione entro il termine di cui sopra.

TUTTO CIO' PREMESSO

e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparante, in rappresentanza come sopra indicato,

DICHIARA E STIPULA

quanto segue.

Attuazione della scissione.

Viene data attuazione alla scissione parziale della Scissa, mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio, infra descritto, a favore della Beneficiaria di nuova costituzione, il tutto in esecuzione ed alle condizioni stabilite nel relativo progetto di scissione e nella deliberazione di approvazione sopra citata, che vengono qui confermati.

In esito alla scissione, in particolare:

- la Scissa adotterà lo statuto allegato sub "A" al progetto di scissione e che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- verrà assegnato alla Beneficiaria l'importo in denaro di euro 30.000,00 (trentamila), il quale sarà imputato per euro 15.000,00 (quindicimila) a Fondo di Dotazione e per la restante parte a Fondo di Gestione;
- verrà attribuita la qualifica di associati della Beneficiaria a tutti coloro che saranno associati della Scissa alla Data di Efficacia (infra definita);
- la scissione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dal giorno dell'iscrizione dell'atto di scissione nel Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese di Milano, ovvero, laddove il Registro delle Imprese rifiutasse l'iscrizione, a far data dalla pubblicazione dell'atto di scissione sul sito internet della Scissa ("**Data di Efficacia**"); alla Data di Efficacia, la Beneficiaria verrà ad esistenza quale associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c., con la denominazione "Quattrox4 Circo", fermo restando che il presente atto verrà inviato anche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per essere ivi pubblicato e la Beneficiaria assumerà dall'iscrizione la denominazione "Quattrox4 Circo ETS";
- le operazioni della Scissa concernenti il patrimonio scisso verranno imputate al bilancio della Beneficiaria a decorrere dalla Data di Efficacia; la stessa data sarà considerata data di decorrenza ai fini fiscali.

Costituzione della società beneficiaria

In attuazione della scissione di cui al presente atto, il componente

DICHIARA

È costituita l'Associazione Culturale non riconosciuta retta dal presente atto e dallo statuto in seguito approvato denominata:

"Quattrox4 Circo ETS"

Sino all'iscrizione quale Ente del Terzo Settore in relazione alle tempistiche connesse al funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la presente Associazione dovrà intendersi quale Associazione Culturale di diritto privato denominata:

"Quattrox4 Circo",

senza alcuna ulteriore variazione allo Statuto, dando atto che il medesimo già si conforma su base volontaria alla disciplina del D.Lgs. 117/2017, salve le precisazioni contenute nello Statuto, al fine di consentire la richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

1) L'Associazione ha sede in Milano (MI) e viene inizialmente stabilita in via Ezio Andolfato n. 10, 20126.

2) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e in particolare quelle di:

- Sviluppare e diffondere la cultura del circo contemporaneo, in Italia e all'estero;
- Operare nei settori del circo contemporaneo, della danza, del teatro e della

musica, all'interno di diversi ambiti: programmazione, produzione, formazione, promozione, residenze artistiche, studi e ricerca di settore;

- Promuovere la pratica e la visione del circo contemporaneo, della danza, del teatro, della musica e delle altre arti;
- Creare una dimensione che incoraggi l'incontro di molteplici discipline artistiche, favorendo lo scambio attraverso la valorizzazione delle differenti specializzazioni e ricercando nuovi linguaggi creativi;
- Organizzare eventi dedicati al circo contemporaneo, alla danza, al teatro, alla musica, alla performance, promuovendo l'arte e l'espressione dal vivo nei suoi linguaggi ibridi e sperimentali;
- Promuovere e organizzare la formazione e la partecipazione del pubblico alle attività culturali e di spettacolo dal vivo;
- Produrre spettacoli di circo contemporaneo e multidisciplinari, per favorire l'ibridazione dei linguaggi artistici;
- Promuovere le residenze artistiche e la creazione di spettacoli;
- Organizzare attività educative e formative, per tutte le fasce di età;
- Promuovere la funzione educativa del circo, per la crescita sia individuale sia collettività;
- Incentivare la ricerca teorica e critica del circo contemporaneo e delle performing arts;
- Fare attività di advocacy, di networking e di rete;
- Valorizzare e vivere il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, i parchi e le aree verdi, le piazze, con eventi culturali e installazioni.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d) Codice Terzo Settore);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g) Codice Terzo Settore);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h) Codice Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i) Codice Terzo Settore);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l) Codice Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lett. t) Codice Terzo Settore).

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, esercitare le seguenti attività:

- Attività Artistiche: spettacoli, performance, concerti, installazioni, site specific
- Attività Didattiche: corsi, seminari, workshop, laboratori, manifestazioni sportive
- Attività Formazione: studi, ricerche, convegni, conferenze
- Attività Divulgative: approfondimenti, confronti, lezioni
- Attività Promozionali
- Attività Editoriali

- Attività Audio/Video: documentari, cortometraggi, film, trasmissioni radiofoniche e televisive

- Attività di Rete: progettualità condivisa a livello nazionale e internazionale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle sopra indicate ma solo in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19 maggio 2021 e delle successive modificazioni.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

3) La durata dell'Associazione è indeterminata.

4) Le norme relative al funzionamento dell'Associazione sono contenute nello statuto che trovasi allegato al progetto di scissione, nonché che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

5) L'amministrazione dell'Associazione è inizialmente affidata a un Consiglio Direttivo di 5 (cinque), componenti, nelle persone di:

- ELISA ANGIONI, [REDACTED]

- MARCO DELLABIANCA, [REDACTED]

- FILIPPO ALBERICO MALERBA, [REDACTED]

- CLARA STORTI, [REDACTED]

- GAIA VIMERCATI, [REDACTED]

domiciliati per la carica presso la sede sociale, che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica.

6) La signora CLARA STORTI viene nominata Presidente dell'Associazione.

7) Il primo esercizio dell'Associazione si chiuderà il 31 dicembre 2022, e gli esercizi successivi chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

8) Come previsto nel progetto di scissione, sono associati dell'Associazione tutti coloro che risultano associati della Scissa, alla Data di Efficacia della scissione.

9) Viene assegnato alla Beneficiaria l'importo in denaro di euro 30.000,00 (trentamila), il quale sarà imputato per euro 15.000,00 (quindicimila) a Fondo di Dotazione e per la restante parte a Fondo di Gestione. Detta somma è stata depositata mediante bonifico bancario CRO/TRN n. 1101220120351467 di pari importo, sul conto corrente da me notaio intrattenuto presso banca Creval, dando atto che io notaio ho ricevuto espresso incarico dal componente, nella sua qualità, di trattenere quanto ricevuto a titolo di deposito fiduciario (del quale curerò l'annotazione nel registro somme e valori) e di effettuare a mia volta uno o più bonifici a favore del c/c intestato alla Beneficiaria una volta aperto, e comunque nei modi e termini di legge.

10) Tutte le ulteriori disposizioni di carattere non transitorio e non derogate dal presente atto costitutivo vengono disciplinate nello statuto allegato.

11) Viene autorizzato ciascun componente dell'organo amministrativo, disgiuntamente, ad apportare al presente atto e all'allegato statuto le modificazioni

che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, nonché a provvedere a tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale esistenza e operatività della Associazione Beneficiaria.

Beni iscritti in pubblici registri

Il comparente dà atto che nel patrimonio oggetto di scissione a favore della Beneficiaria non sono ricompresi beni immobili, beni mobili registrati, marchi registrati, brevetti e partecipazioni.

Trattamento Tributario.

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131.

Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio, il Presidente dà atto che il patrimonio netto contabile assegnato alla Beneficiaria ammonta ad euro 30.000,00 (trentamila).

Spese.

Le spese del presente atto sono a carico della Scissa.

Io notaio ho letto il presente atto al comparente, il quale lo approva e sottoscrive con me notaio alle ore 13.30 dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano.

Consta il presente atto di cinque pagine sin qui su due fogli

F.to FILIPPO ALBERICO MALERBA

F.to Lucia FOLLADORI

REGISTRATO

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di SONDRIO in data 17 gennaio 2022 al n. 459 serie 1T, con euro 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

La presente copia viene rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo depositato nei miei atti, da trasmettere con modalità telematica.

Chiavenna, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.

QUATTROX4 ASD

STATUTO

TITOLO 1. Denominazione - Sede

Art. 1

È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Quattrox4, con sede a Milano, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale (di seguito per brevità chiamata anche "Associazione"). Il presente Statuto è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo. L'Associazione accetta e si adegua accetta alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione decida di affiliarsi. Il Consiglio Direttivo potrà aprire Filiali, Agenzie, Recapiti, Punti operativi altrove, sia in Italia, come all'Estero. Nella sua vita operativa l'Associazione sarà affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o comunque ad un Ente di Promozione Sportiva ovvero ad altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dai soggetti suddetti.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Le variazioni dell'indirizzo di sede all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

TITOLO 2. Scopi - Attività

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, il cui ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati e la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e di utilità sociale a favore di associati o di terzi.

In particolare, i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) Lo sviluppo dello sport in tutte le sue varie forme e manifestazioni e in particolare le discipline della Ginnastica, della Danza Sportiva e delle Attività Circensi, e la loro diffusione come attività sportiva, artistica e culturale, intesa come mezzo di formazione dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività artistica, informativa e divulgativa, agonistica, ricreativa, o di

ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sopra citate. Inoltre, con decisione del Consiglio Direttivo, potranno essere aggiunte discipline sportive ammissibili secondo la deliberazione n. 1566 del 249° Consiglio Nazionale del CONI del 20/12/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

- b) Rispondere alle istanze democratiche e alle necessità della popolazione per promuovere, praticare e diffondere l'apprendimento delle attività sportive e culturali nei settori della Ginnastica, della Danza e delle Attività Circensi.

Art. 3

Le attività svolte dall'Associazione per il raggiungimento dei propri fini consistono nell'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nonché - più specificamente - nella promozione e nello svolgimento di ulteriori attività quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) Corsi di avviamento agli sport, laboratori ludico-ricreativi e manuali, seminari per amatori e professionisti riguardanti le discipline praticate e progetti educativi con fini riabilitativi.
- b) Promuovere manifestazioni e competizioni nazionali ed internazionali, nonché ogni forma di attività agonistica, ricreativa, sportivo - culturale con riferimento alle discipline praticate.
- c) Promuovere ed organizzare incontri, stages, seminari, dibattiti al fine di diffondere le attività sociali ed accrescere la preparazione degli associati.
- d) Curare la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive.
- e) Diffondere, con ogni mezzo, sia audio che visivo, sia cartaceo che telematico, la pratica dello sport nei suoi molteplici aspetti.
- f) Istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli, organizzare servizi per Università e scuole di ogni grado, svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento.
- g) Promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero.
- h) Provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi e altro materiale di interesse artistico, culturale e sportivo.
- i) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
- j) Organizzare squadre e rappresentative sociali per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.

- k) Indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, stages, vacanze di studio in Italia ed all'Estero al fine di innalzare il livello qualitativo dei quadri dirigenziali.
- l) Promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali. e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline praticate.
- m) Gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali.
- n) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.
- o) Pubblicare giornali, riviste, bollettini periodici atti a divulgare la pratica sportiva.
- p) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesso aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di corsi, manifestazioni e iniziative sportive.
- q) Fornire, attraverso la propria organizzazione, tutte le informazioni e il supporto tecnico utili e/o necessari alla corretta gestione di impianti sportivi, al loro sviluppo, alla loro integrazione con strutture simili e/o affini.
- r) Promuovere l'educazione informale, intesa non come rapporto impari tra educatore e educato, bensì come la possibilità di formarsi reciprocamente.
- s) Favorire il confronto e l'interculturalità.
- t) Sviluppare reti di collaborazione con altre realtà che ne condividano gli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività inerente ai suoi scopi.

TITOLO 3. Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione esclusivamente persone fisiche.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad osservare il presente Statuto e a rispettare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, nonché le norme e le direttive richiamate dal presente Statuto. Possono inoltre far parte dell'Associazione, con la qualifica di "soci onorari", su nomina del Consiglio Direttivo persone che per professionalità, competenze, esperienza, possono concorrere al prestigio, alla crescita e al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO 4. Recesso - Esclusione

Art. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

- e) che abbia commesso gravi irregolarità amministrative o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ovvero posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO 5. Risorse economiche - Fondo Comune

Art. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e lasciti;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante

la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno, con obbligo di redazione annuale del rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto economico e finanziario deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO 6. Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale (qualora nominato dal Consiglio Direttivo);
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora nominato).

Tutti gli organi elettivi dell'Associazione restano in carica per 4 anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili. L'esercizio delle cariche sociali è sempre gratuito.

Assemblee

Art. 14

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno *quindici giorni* prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria ovvero elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) *almeno la metà più uno* degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.

b) *almeno la metà più uno* dei componenti il Consiglio Direttivo.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

Art. 16

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

L'esercizio del diritto di voto, in caso di minore età dell'associato, è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale sullo stesso.

In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale (se nominato), il Segretario (se nominato) e il Tesoriere (se nominato).

È fatto divieto per i componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altra ASD o SSD per le medesime discipline sportive.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera ovvero posta elettronica, da recapitarsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) decidere l'importo delle quote per attività istituzionali e altri servizi;
- i) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- j) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- l) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- m) vigilare affinché non si verifichino gravi irregolarità amministrative o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo da parte degli associati ovvero dell'Associazione in persona del legale rappresentante.

Art. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne

delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via concorrente e disgiuntiva con il Direttore Generale, se nominato, il potere di ordinaria amministrazione e, in via autonoma, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Direttore Generale

Art. 22

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Direttore Generale.

Al Direttore Generale, se nominato, è attribuito in via concorrente e disgiuntiva con il Presidente il potere di ordinaria amministrazione.

Anche al Direttore Generale, se nominato, spetta – in via disgiuntiva con il Presidente – il potere di rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi.

La carica di Direttore Generale, se attribuita, si intende tacitamente rinnovata per gli esercizi in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo.

I soggetti già nominati alla carica di Direttore Generale possono essere nuovamente nominati senza limitazioni.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea, qualora questa ne ritenga opportuna la sua costituzione, ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 24

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO 7. Scioglimento

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

Art. 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

F.to FILIPPO ALBERICO MALERBA

F.to Lucia FOLLADORI

STATUTO

È costituita l'Associazione Culturale denominata

“Quattro4 Circo ETS”

Sino all'iscrizione quale Ente del Terzo Settore in relazione alle tempistiche connesse alla istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o all'emanazione dei relativi decreti attuativi, la presente Associazione dovrà intendersi quale Associazione Culturale di diritto privato denominata:

“Quattro4 Circo”,

senza alcuna ulteriore variazione al presente Statuto, dando atto che il medesimo già si conforma su base volontaria alla disciplina del D.Lgs. 117/2017, salve le precisazioni contenute nello Statuto, al fine di consentire la reiterazione della richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 1) Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e in particolare quelle di:

- Sviluppare e diffondere la cultura del circo contemporaneo, in Italia e all'estero;
- Operare nei settori del circo contemporaneo, della danza, del teatro e della musica, all'interno di diversi ambiti: programmazione, produzione, formazione, promozione, residenze artistiche, studi e ricerca di settore;
- Promuovere la pratica e la visione del circo contemporaneo, della danza, del teatro, della musica e delle altre arti;
- Creare una dimensione che incoraggi l'incontro di molteplici discipline artistiche, favorendo lo scambio attraverso la valorizzazione delle differenti specializzazioni e ricercando nuovi linguaggi creativi;
- Organizzare eventi dedicati al circo contemporaneo, alla danza, al teatro, alla musica, alla performance, promuovendo l'arte e l'espressione dal vivo nei suoi linguaggi ibridi e sperimentali;
- Promuovere e organizzare la formazione e la partecipazione del pubblico alle attività culturali e di spettacolo dal vivo;
- Produrre spettacoli di circo contemporaneo e multidisciplinari, per favorire l'ibridazione dei linguaggi artistici;
- Promuovere le residenze artistiche e la creazione di spettacoli;
- Organizzare attività educative e formative, per tutte le fasce di età;
- Promuovere la funzione educativa del circo, per la crescita sia individuale sia collettività;
- Incentivare la ricerca teorica e critica del circo contemporaneo e delle performing arts;
- Fare attività di advocacy, di networking e di rete;
- Valorizzare e vivere il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, i parchi e le aree verdi, le piazze, con eventi culturali e installazioni.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d) Codice Terzo Settore);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g) Codice Terzo Settore);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h) Codice Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i) Codice Terzo Settore);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l) Codice Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lett. t) Codice Terzo Settore).

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, esercitare le seguenti attività:

- Attività Artistiche: spettacoli, performance, concerti, installazioni, site specific
- Attività Didattiche: corsi, seminari, workshop, laboratori, manifestazioni sportive
- Attività Formazione: studi, ricerche, convegni, conferenze
- Attività Divulgative: approfondimenti, confronti, lezioni
- Attività Promozionali
- Attività Editoriali
- Attività Audio/Video: documentari, cortometraggi, film, trasmissioni radiofoniche e televisive
- Attività di Rete: progettualità condivisa a livello nazionale e internazionale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle sopra indicate ma solo in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19 maggio 2021 e delle successive modificazioni.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Per quanto riguarda la quota associativa, è affidata al Consiglio Direttivo la possibilità di prevederla o meno annualmente, determinandone l'ammontare.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è rimborsabile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale, se nominato dal Consiglio Direttivo;
- e) l'Organo di Controllo, se nominato;
- f) il Revisore Legale, se nominato.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'Assemblea Ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e - quando ciò sia obbligatorio per Legge o ritenuto opportuno - il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o allo Statuto alla sua competenza.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) e per il rinnovo delle cariche associative venute a scadere o per le altre materie di sua competenza; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo oppure, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

C) Diritto di voto

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ogni associato ha diritto di voto. L'esercizio del diritto di voto, in caso di minore età dell'associato, è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale sullo stesso. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe, laddove il numero degli associati sia inferiore a 500; non più di 5 (cinque) deleghe, laddove il numero degli associati sia pari o superiore a 500.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla Legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

E) Maggioranze

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quale che sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi;
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- eleggere in seno il Presidente e il Direttore Generale dell'Associazione

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile a partire da un minimo di 3 (tre), determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 4 (quattro) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente e/o un Direttore Generale, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice Civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Al Presidente è attribuito in via concorrente e disgiuntiva con il Direttore Generale, se nominato, il potere di ordinaria amministrazione e in via autonoma, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Tale carica ha durata continuativa, fino a scadenza del Consiglio Direttivo, e può essere rinnovata.

Art. 11) Direttore Generale dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Direttore Generale.

Al Direttore Generale, se nominato, è attribuito in via concorrente e disgiuntiva con il Presidente il potere di ordinaria amministrazione.

Anche al Direttore Generale, se nominato, spetta – in via disgiuntiva con il Presidente – il potere di rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi.

La carica di Direttore Generale, se attribuita, si intende tacitamente rinnovata per gli esercizi in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo a norma dell'art. 9, par. B).

I soggetti già nominati alla carica di Direttore Generale possono essere nuovamente nominati senza limitazioni.

Art. 12) Organo di Controllo

A) Funzioni

Laddove ciò sia richiesto per Legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 13) Revisione Legale dei conti

Laddove ciò sia richiesto per Legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 14) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Si compone di:

- I. un Fondo di Dotazione del valore non inferiore a Euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica;

II. un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 16) Devoluzione

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

F.to FILIPPO ALBERICO MALERBA

F.to Lucia FOLLADORI